

Spett.le
Provincia di Teramo
Presidente
Avv. Domenico Di Sabatino

Consigliere Delegato
Dott. Piergiorgio Possenti

Dirigente
Settore B10
Dott.ssa Renata Durante
Via Milli
64100 TERAMO

Oggetto: Piano Quinquennale intesa Provincia-AATTCC

Gli Ambiti Territoriali di Caccia, riguardo alla bozza di Piano di Gestione Quinquennale delle popolazioni di Cinghiale come deliberato in sede di coges, chiedevano l'apertura di un tavolo tecnico tra Provincia e AATTCC al fine di modificare ed integrare il suddetto Piano oltre la redazione ed approvazione di un Regolamento di Valutazione dei Danni di cui ormai non si può più prescindere per una corretta gestione del territorio (Richiesta allegata al Verbale della Consulta/Conferenza allargata agli AATTCC del 14.04.2015).

Visto che, il tavolo tecnico così come richiesto non è stato attuato, nello spirito di collaborazione e di responsabilità che contraddistingue questi Comitati di Gestione, gli stessi hanno predisposto una Bozza di Regolamento di valutazione di danni da cinghiale ed un emendamento al Piano quinquennale del cinghiale approvati nella seduta congiunta del 22.04.2015.

Pertanto questi AATTCC, così come deliberato nella seduta del 7/8.04.2015 e del 22.04.2015, in merito all'intesa al piano quinquennale rimane condizionato, all'attuazione del regolamento danni e al recepimento degli emendamenti proposti al piano quinquennale.

Inoltre, per quanto riguarda il Piano di assestamento sarebbe opportuno rinviarlo al fine di adeguarlo agli emendamenti proposti al piano quinquennale e viste le incongruenze rilevate ed evidenziate nel documento allegato alla presente.

Allegati:

- Nota allegata al Verbale della Consulta/Conferenza allargata agli AATTCC;
- Nota con Bozza Regolamento danni da cinghiali inviata alla Provincia;
- Emendamento al Piano quinquennale di gestione del cinghiale;
- Relazione al piano di assestamento annuale del cinghiale.

ATC SALINELLO

F.to Francesco Sabini



ATC VOMANO

F.to Franco Porrini



Spett.le
Provincia di Teramo
Settore B10
Dott.ssa Renata Durante
Via Milli
64100 TERAMO

Oggetto: Risposta vs nota prot. 68262 del 27.03.2015

Gli Ambiti Territoriali di Caccia riguardo alla bozza di Piano di Gestione Quinquennale delle popolazioni di Cinghiale rilevano principalmente la necessità di attivare un Tavolo di lavoro tra la Provincia e gli AATTCC.

L'esigenza di proporre questa procedura nasce dal fatto che nella valutazione della bozza predisposta dalla Provincia non è emersa alcuna novità sostanziale rispetto alle attività messe in atto in passato per gestire numericamente le popolazioni di cinghiale allo scopo di ridurre le spese per il risarcimento dei danni alle colture agricole.

Il Tavolo avrà il compito di completare il documento proposto dalla Provincia nelle parti che sono state ritenute carenti e che esemplifichiamo per argomenti di seguito, premettendo che, principalmente, nessun piano quinquennale potrà essere condiviso dagli AATTCC se approvato disgiuntamente e avulso da un organico programma/sistema di rilevamento/valutazione dei danni da cinghiale che gli stessi stanno redigendo e che produrranno alla Provincia:

- 1- Pianificazione territoriale, macroaree, assetto gestionale al di sopra della SS.81 (ZRC; ZRV; ACP; ACT),
- 2- Censimenti ed attività collaterali con assegnazione di punteggi ai cacciatori più attivi nelle attività gestionali sulla base di criteri meritocratici;
- 3- Interventi nelle colture agricole a rischio con attività di prevenzione quali: foraggiamenti metodici, colture a perdere, scacci, miglioramenti ambientali;
- 4- Valutazione della Bozza di Piano di assestamento annuale redatto dalla Provincia;
- 5- Definizione delle competenze che la Provincia vorrà delegare agli AATTCC come previsto dal Regolamento regionale all'art. 1 comma 15;

Gli AATTCC hanno espresso un voto favorevole all'unanimità dei presenti sulla proposta da avanzare alla Provincia confidando nella determinazione dell'Ente a voler operare per la riduzione del numero di cinghiali nelle aree critiche.

ATC SALINELLO

F.to Francesco Sabini



ATC VOMANO

F.to Franco Porrini



Castelnuovo Vomano, 24 aprile 2015

Al Dirigente Provinciale Settore B10
Servizio Caccia Pesca Micologia
Dott.ssa Renata Durante
Via G. Milli, 2
64100 Teramo

Anticipata via mail

Prot. n° 56/2015 PF


Oggetto: Regolamento danni da cinghiale.

Con la presente, i sottoscritti Presidenti degli AATTCC Salinello e Vomano, propongono all'Ente in indirizzo, in ottemperanza a quanto indicato nell'art. 2 del Protocollo d'Intesa Regione-Provincia approvato con Delibera del Presidente n. 315/2015, il presente Regolamento che disciplina i contributi al ristoro dei danni provocati alle colture agrarie dalla fauna selvatica (cinghiali) e la prevenzione dei danni provocati dai cinghiali adeguandolo alla LR. 10/2003 e ss.mm.ii., al D.P.G.R. 05/08/2004, e allo stesso Protocollo d'Intesa Regione-Provincia approvato con Delibera del Presidente n. 135/2015.

Distinti saluti.

F.to Il Presidente dell'ATC Vomano – Fino

Ing. Franco Porrini



F.to Il Presidente dell'ATC Salinello

Francesco Sabini



REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA CINGHIALE (*Sus scrofa* L.). ARRECATI AL PATRIMONIO AGRICOLO NEL TERRITORIO PROVINCIALE

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 4.2 dalla legge regionale 10/2003 e ss.mm.ii., del D.P.G.R. n. 1/Reg del 05/08/2004 e del Protocollo d'Intesa Regione-Provincia approvato con Delibera del Presidente n. 135/2015, disciplina il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
2. Fanno parte della fauna selvatica risarcibili con il presente regolamento i danni provocati al patrimonio agricolo dalla specie Cinghiale (*Sus scrofa* L.), mentre per il risarcimento dei danni provocati dalle altre specie di animali contenute nell'Allegato A della L.R. 10/2003 varranno le disposizioni della normativa vigente in materia.
3. Agli oneri di cui al presente Regolamento si fa fronte con apposito capitolo del bilancio costituito con i fondi regionali a ciò destinati.

Art. 2

Indennizzo

1. Hanno diritto all'indennizzo i conduttori di fondi agricoli in produzione, proprietari, affittuari e comodatari registrati.
2. L'indennizzo che viene riconosciuto è in proporzione alle disponibilità del capitolo di bilancio.
3. La stima e l'indennizzo vengono determinati sulla base del "Prontuario dei danni alle colture agrarie della Provincia" e relative Tabelle, predisposto dall'Ente ed allegato al presente Regolamento, in cui sono definite le tipologie di colture indennizzabili, le pratiche colturali di riferimento, i valori riconosciuti di produttività e prezzo intesi come unitari medi annuali, con prezzi riferiti ai Mercuriali dell'Annata Agraria precedente l'anno in corso.
4. I soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento nella proposta di indennizzo riportano l'importo calcolato facendo riferimento esclusivamente alla media dei valori di produzione unitaria e dei prezzi relativi alla coltura interessata, riportati nelle Tabelle del Prontuario allegato al presente Regolamento.
5. Attraverso un'apposita attività di monitoraggio, pianificata dalla Provincia d'intesa con gli AATTCC, da effettuarsi contestualmente alle verifiche per danni, saranno ulteriormente perfezionate le Tabelle relative alle produzioni unitarie in modo da giungere a valori rappresentativi, riconosciuti per aree omogenee volti a rappresentare riferimenti oggettivi per il calcolo dell'indennizzo ed equi, in quanto ottenuti da comparazioni con rilevazioni in campo.
6. Modalità, durata delle colture (annuali, biennali, quadriennali o poliennali), "Ordinarietà" nonché "Vocazionalità" dell'area coltivata, vengono delineate nel Prontuario; casi di inosservanza delle regole di Buona Pratica Agricola, anche segnalati da accertatori, verranno valutati in Campo da personale tecnico dell'Ente o da questo all'uopo incaricato che provvede all'istruttoria per l'indennizzo comunque commisurato all'effettivo grado produttivo raggiunto dalla coltura.
7. Non è previsto alcun indennizzo:
 - In caso di piccoli danni di valore inferiore a € 50;

- in caso di mancanza o inadeguata installazione o manutenzione delle misure di prevenzione fornite o cofinanziate dall'Ente a protezione delle colture;
 - in caso di evidente mancanza di ordinarietà della coltura;
 - per denunce riguardanti terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923;
 - in caso di danni a tartufaie, sulle quali, solo se riconosciute dalla Regione competente per territorio, la Provincia può cofinanziare esclusivamente interventi di prevenzione;
8. Il Prontuario e le tabelle allegate al presente Regolamento vengono aggiornati e approvati dall'Ente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

Soggetti competenti l'accertamento del danno.

1. La Provincia, come stabilito dall'art. 3 "*Delega delle funzioni risarcitorie*" della L.R. 10/2003 deve provvedere all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica, in sostituzione può avvalersi di personale delegato o convenzionato (Protocollo d'intesa Regione-Provincia approvato con Delibera del Presidente n. 135/2015, in cui per lo svolgimento di tali funzioni la Provincia si avvale della collaborazione tecnica dei Servizi Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura – S.I.P.A. della Giunta regionale competenti per territorio.
2. La Provincia, attraverso proprio personale o altro all'uopo incaricato, provvede periodicamente alla formazione e/o aggiornamento del personale, in particolare per quanto concerne l'identificazione della specie dannose, la misurazione delle superfici danneggiate e la identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.

Art. 4

Denuncia del Danno.

1. La denuncia per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo viene presentata nelle modalità previste dall'art. 3 del Protocollo di Intesa Regione-Provincia approvato con Delibera del Presidente n. 135/2015.
2. La Provincia, una volta ricevuta la richiesta risarcitoria né trasmette copia all' ATC competente per territorio ai fini della programmazione di eventuali necessari interventi preventivi o di contenimento.
3. La denuncia del danno deve:
 - essere effettuata per iscritto, in forma di autocertificazione e presentata dall'interessato nelle modalità previste dall'art. 3 del Protocollo di Intesa Regione-Provincia approvato con Delibera del Presidente n. 135/2015.
 - contenere l'attestazione che il danneggiato non sia assicurato per danni alle colture e non abbia avanzato uguale richiesta di indennizzo ad altro Ente o che da questo non abbia già ricevuto alcun indennizzo o equivalente;
 - contenere individuazione catastale del campo interessato dal danno da fauna selvatica (Mappa, Comune Censuario, N° di Foglio e N° di Particella).

I termini temporali entro cui il danneggiato può presentare richiesta risarcitoria per danno emergente e/o lucro cessante sono stabiliti, per ciascuna coltura nelle tabelle allegate al "Prontuario delle principali colture agrarie praticate nella provincia e parametri per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica" parte integrante del presente Regolamento e comunque quanto indicato nell'art. 4 del Protocollo di Intesa Regione-Provincia approvato con Delibera del

Presidente n. 135/2015, ovvero "appena scoperto il danno provocato dalla fauna selvatica" ed in particolare:

- In caso di danni al terreno (scavi) in periodo autunno-invernale, il danneggiato deve procedere alla denuncia nel periodo compreso tra i mesi di novembre e febbraio al fine di consentire l'accertamento nei tempi sufficienti all'attuazione delle misure di ripristino previste dalle tabelle allegate al presente Regolamento.
 - In caso di danni al raccolto i tempi di denuncia vengono individuati dalla specifica tabella allegata al presente Regolamento (lucro cessante) e.
 - Per casi particolari, specificati nelle tabelle allegate al presente Regolamento, quali la perdita di parte notevole o della totalità della coltura nelle fasi iniziali (semina ed emergenza) Cerealicole, Leguminose e Industriali la denuncia deve essere presentata entro i cinque giorni dall'evento dannoso al fine di poter verificare la correttezza delle pratiche colturali ordinarie (come specificato in Art. 2 c.6).
4. A decorrere dalla data della denuncia, in attesa del sopralluogo, il danneggiato deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sul Campo oggetto di danno al fine di consentire gli accertamenti necessari.
 5. La Provincia effettua controlli a campione su tutte le denunce di danno per verificare i dati autocertificati.

Art. 5

Accertamento del danno

1. I soggetti di cui all'Art. 3 provvedono ad effettuare il sopralluogo e a redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso.
2. Il sopralluogo viene effettuato entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'istanza. Al termine del sopralluogo, il verbale indicante l'effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica, firmato dal personale accertante, viene consegnato in copia al danneggiato che lo controfirma.
3. Per l'accertamento del danno si procede mediante sopralluogo volto a:
 - rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS o altri strumenti di misura; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato.
 - rilevamento della superficie con GPS di suolo danneggiata (periodo autunno invernale).
 - rilevamento dell'entità e tipologia di danno (periodo primaverile estivo).
 - acquisizione di documentazione fotografica.

Art. 6

Quantificazione del danno

1. Successivamente al sopralluogo, sulla base della valutazione delle risultanze emerse i soggetti di cui all'art. 3 del Presente Regolamento redigono idoneo documento di quantificazione dell'indennizzo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 cc. 3,4,6,8 ed in particolare:
 - Il documento concernente la proposta di indennizzo, redatta dai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, viene comunicato all'interessato;
 - L'istruttoria in cui è indicata la quantificazione del danno, redatta dai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. La quantificazione dell'indennizzo, si basa sulle risultanze del sopralluogo e delle seguenti indicazioni tecnico-agronomiche e di mercato, che si intendono già considerate

nel Prontuario e, in particolare, nei parametri sintetici di produttività e prezzo di cui alle Tabelle allegate al presente Regolamento:

- L'indennizzo compensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, il valore del danno medio sul prodotto perduto a causa della fauna selvatica, riferito alla produttività dell'intera annata agraria di produzione e viene proposto per ogni determinata coltura;
 - La valutazione e conseguente quantificazione del danno vengono riferite ad un valore potenziale di produzione ottenibile sul Campo, inteso come unità colturale, sulla base del tipo di coltura praticata e delle condizioni colturali specifiche;
 - La determinazione del valore di produzione, viene desunta dalle apposite tabelle, contenenti dati agronomici medi, e/o direttamente mediante prelievo di biomassa eseguito in Campo, secondo le modalità descritte in Prontuario. Tale valore medio (tabellare o calcolato), viene riferito all'intero ciclo annuale di coltivazione e all'ettaro di superficie produttiva e costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'indennizzo;
 - Il valore dell'indennizzo per mancata produzione, sarà commisurato al prezzo di mercato (€/Q/ha); risulterà perciò comprensivo dei compensi a tutte le attività agronomiche anticipate, compresa la semina, fino al momento del danno e pertanto, in caso di perdita totale di produzione, l'importo viene calcolato al netto delle mancate spese, non sostenute, per le attività di raccolta;
 - La determinazione dell'indennizzo in periodo autunno-invernale, a parte i casi specifici previsti in prontuario (colture arboree), è limitata al costo medio di eventuali azioni di ripristino delle condizioni ottimali ordinarie quali: lavorazioni leggere, risemine e, solo per le colture poliennali, trasemine;
 - il prezzo di mercato dei prodotti danneggiati, di cui al c.1 precedente, viene calcolato franco azienda sulla base dei valori fissati dai Mercuriali Camerali o sulla scorta dei prezzi reperiti sui mercati locali, qualora non previsti nei mercuriali; per particolari produzioni verranno utilizzati listini di Camere di Commercio di riferimento, o territorialmente competenti.
3. La Provincia d'intesa con gli AATTCC, sentite le Associazioni Professionali di Categoria, anche ai sensi dell'Art. 2 c.5, aggiorna ed integra periodicamente i valori di riferimento dei costi di lavorazione delle colture, la tipologia delle colture indennizzabili, la produttività media ed il prezzo di mercato per ciascuna di esse, indicandoli in "Prontuario".

Art.7

Liquidazioni

1. La Provincia è l'Autorità competente alla supervisione ed all'emanazione dell'atto di liquidazione.
2. La Provincia, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l'indennizzo all'avente diritto secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 "*Disciplina del concorso al ristoro dei danni al patrimonio zootecnico e alle colture*" della L.R. 10/2003 e ss.mm.ii.

Art.8

Misure di prevenzione

L'Ente prevede misure di prevenzione volte a limitare i danni alle colture sul territorio provinciale.

Art.9

Indennizzo per danni derivanti da altre specie di fauna

1. Per determinare l'estensione del diritto d'indennizzo a danni derivanti dalle altre specie di fauna selvatica contenute nell'allegato A della L.R. 10/2003 e ss.mm.ii. si rimanda alla normativa vigente in materia.
2. L'integrazione è fondata sulla valutazione di incidenza economica del rilievo dei danni attribuiti ad una certa Specie sulla base dei dati derivanti dalle relative denunce e da uno studio sull'entità e lo sviluppo numerico potenziale della popolazione.

**PRONTUARIO DELLE PRINCIPALI COLTURE AGRARIE
PRATICATE NELLA PROVINCIA E PARAMETRI PER
L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA**

Vengono fornite di seguito le linee guida specifiche, inerenti la procedura estimativa assunta come più opportuna per una corretta determinazione del danno ed individuazione di equo indennizzo da corrispondere al danneggiato.

Sono soggette a danni da fauna sia le Colture Erbacee Annuali che Poliennali come pure le Colture Arboree, siano esse da Frutto che molto raramente da Legno. Il danno avviene spesso in modo ripetuto e continuativo, a volte anche solo alternatamente, durante tutto o quasi il corso dell'anno colpendo tutti gli stadi fisiologici delle piante; ciò comporta evidenti complicazioni e dissidi in fase di accertamento e soprattutto di quantificazione, dato il coinvolgimento di volta in volta, di superfici colturali e/o produzioni che vengono colpite in modo diverso, con danni di vario tipo, la cui sommatoria deve essere riassunta in un valore unico, medio, (l'indennizzo).

Il danno e con esso l'indennizzo, devono essere rappresentativi dell'intero percorso di produzione avviato, ma non concluso, a causa dell'intervento della fauna selvatica, è per questo che viene così differenziato:

1. Danno Estivo diretto: nel periodo vegetativo-riproduttivo delle piante, (in particolare dalla tarda primavera all'autunno), con attività prevalente di pascolo ed allettamento delle piantine oltre che, in misura minore, di scavo del terreno (Cinghiali); sul Campo si è in presenza di piantagioni in fase di sviluppo o prossime alla maturazione con conseguente compromissione più o meno grave della produzione e del raccolto.

Costituisce la parte economicamente più rilevante del danno annuale.

2. Danno Invernale indiretto: nel periodo riposo-risveglio vegetativo delle piante (in particolare dall'autunno alla primavera) con attività dannosa prevalentemente di scavo del terreno (Cinghiali), generalmente in assenza di prodotto o nelle primissime fasi di sviluppo della pianta.

Questo tipo di danno, viene arrecato pressoché esclusivamente al suolo a parte i casi di erbai dove si può ravvisare anche una certa ridotta attività di pascolo (con conseguente minima riduzione di produzione) e di semine. Il danno invernale, seppur molto vistoso, risulta normalmente di rilevanza economica infinitamente inferiore al danno diretto e può essere ristorato con semplici interventi colturali di minor impegno.

Va rilevato con urgenza in caso di condizioni particolari (semine di Cereali come il Mais, Leguminose da granella e Piante Industriali, Patate) che prospettano il rischio della compromissione del futuro raccolto. Il rilevamento immediato in campo è necessario in questo caso per la valutazione dell'Ordinarietà colturale ed utile ad una previsione dello sviluppo futuro della produzione da calcolare per indennizzo in periodo di raccolta.

Accertamento del danno

Per l'accertamento del danno si dovrà procedere secondo quanto descritto all' Art.4 del Regolamento mediante sopralluoghi successivi volti al:

- rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS o altri strumenti di misura; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato.
- rilevamento della superficie di suolo danneggiata (periodo autunno invernale).
- rilevamento della quantità di produzione danneggiata (periodo primaverile estivo), tipologia di danno e rispetto degli standard di coltivazione.
- acquisizione di documentazione fotografica.

La stima della mancata produzione mediante tabelle e mediante prelievi di campo

A seconda del tipo di danno e dell'epoca del suo accadimento, come indicato nelle linee guida, potrà essere diversificato il periodo della effettiva quantificazione del danno, ipotizzando rimedi per ridurre la perdita di produzione da verificarsi infine all'epoca della raccolta.

- In caso di danni parziali, derivanti da scavi eseguiti da cinghiali, nel periodo autunno-invernale su aree delimitate di terreno, si valuta essenzialmente la sottrazione di superficie agricola utile dal totale del campo coltivato, si presuppone cioè una successiva potenziale

danni caratterizzati da mancanza di prodotto per asportazione di piante intere o parti di esse (q.)

danni caratterizzati da mancanza di prodotto per pascolamento (q.).

- prelievo di Biomassa in campo in fase di produzione con pesata immediata: dapprima del prodotto tal quale e successivamente del prodotto secco (si può anche calcolare direttamente la resa mediante determinazione percentuale della perdita di acqua). In bibliografia i fieni vengono indicati all'incirca al 20% di resa rispetto al tal quale ma si possono accettare anche valori superiori per altre tipologie di alimento come gli insilati in rotoballa, il fieno silo.. ecc. che danno pesi variabili dal 30-35 al 50% del peso iniziale del campione di biomassa tal quale prelevato in campo.
- Il peso, calcolato su superficie nota, viene riferito all'ettaro di superficie ed utilizzato per la determinazione di produttività e/o, per differenza al totale ipotizzato, per la determinazione di danno.
- Per poter procedere sempre correttamente all'operazione pratica del prelievo, e poter trasferire il dato ottenuto su valori riconosciuti, necessita un dimensionamento del campione: viene adottato come unità di riferimento per il calcolo del rapporto del prodotto sulla superficie coltivata, un cerchio in gomma di circonferenza cm 250, tale cioè che la superficie racchiusa al suo interno sia di 0.5 m²; con tale strumento, un falchetto ed un sacco di iuta di peso noto (per effettuare la tara) e con l'ausilio di una bilancina digitale di precisione si procede a taglio e pesata della vegetazione tal quale, raccolta nella superficie campione.
- I punti di campionamento verranno individuati secondo due modalità prevalenti: Statisticamente: con raccolta di uno o più campioni indipendentemente dalle condizioni di omogeneità e di superficie rilevate mediante ingresso dalla testa del campo e apposizione del cerchio di diametro 0.5 m² in punti scelti a caso, attraverso un andamento del percorso ad S o che consenta l'attraversamento del campo in diagonale con tratti di 10 m circa ed angolo 90° a dx e sx alternativamente.

A scelta: con determinazione di area di saggio per indicazione delle zone a danno estremo massimo/minimo rispetto alla media del prodotto presente sul Campo.

Esempio.:

E' stato effettuato sul campo un prelievo di biomassa a campione per determinarne la potenzialità produttiva allo stato attuale. Dalla testa del campo percorsi 10m si è entrati per altri 10m perpendicolarmente all'interno e si è proceduto a taglio di erba nella misura indicata da un cerchio in gomma della superficie di 0.5 m²; effettuata la pesata sul tal quale, con bilancina elettronica, si è rilevato un peso lordo di kg. 1,260 (tara, g.77 peso del sacco) pari a circa kg 2.400 / m² sul tal quale corrispondente ad una produzione di circa 240 Q /Ha t.q in periodo di particolare intensità piovosa (circa 15 Q/coppa tal quale). Il prodotto tal quale, essiccato naturalmente darà una resa in fieno del peso di circa 50-60 Q./Ha. Circa il 20-25% sul tal quale, equivalente a 3-4 Q / coppa o 12-13 balle/ coppa (Coppa: misura di superficie equivalente a 625 m²).

La misura delle superfici coltivate nella metodologia attuata per i controlli

Gli appezzamenti di terreno coltivati, nelle zone montane, sono spesso suddivisi da confini naturali come fossi, siepi ed altro, mentre in pianura ed in altopiano sono più facilmente visibili i Cippi apposti a delimitare le diverse proprietà.

L'inventario dei beni immobili realizzato, aggiornato ed attualmente informatizzato, il Catasto Terreni, partendo dal criterio della necessità di determinazione della Tariffa di Reddito delle colture e delle "persone economiche" cui imporla, ha definito la Particella Catastale come unità di riferimento fondamentale; alla fine dell'800 si è iniziato il lavoro di determinazione della consistenza e delle caratteristiche dei fondi direttamente in campagna, ma, nella fase di Formazione, durante le indagini topografiche ed estimative, per diversi ordini di motivi, non si è sempre seguita la suddivisione naturale degli appezzamenti. Rispetto alle condizioni iniziali della configurazione

molto rilevante e facilmente visibile ad occhio nudo; con strumento GPS si può rilevare la superficie effettiva, complessiva di danneggiamento per rapportarla a quella coltivata (S.A.U.) per il calcolo dell'eventuale requisito del diritto di ripristino della semina con indennizzo anche delle operazioni colturali di preparazione del terreno.

La superficie complessiva di danneggiamento così determinata va però ponderata in base alle differenti percentuali di danno che si verificano sul singolo punto così da poter attribuire una percentuale, una media quantità espressa come terreno rimasto nudo o piantine scalzate, parzialmente o completamente, sul totale.

In fase invernale, l'uso del cerchio in gomma utilizzato nel periodo di raccolta per i prelievi di campione, costituendo unità di misura di superficie nota, può essere agevolmente esteso, alla determinazione della percentuale di danno da scavo su una porzione di campo mediante procedimento analogo a quello spiegato per i prelievi. Verrà effettuata dal tecnico, in base alle condizioni di campo, la valutazione della necessità o meno di ricorrere all'utilizzo di un numero maggiore o minore di campionamenti.

Lo scatto di fotogrammi della superficie di terreno interna al cerchio consentirà una più agevole lettura della effettiva percentuale di danno.

Sintesi: dopo il sopralluogo tecnico in campo tutti i dati vengono raccolti in database ed utilizzati per la redazione di un referto con quantificazione dell'indennizzo. Le superfici dei campi vengono rilevate su pc; la biomassa prelevata viene pesata sul secco ed il dato riferito alla superficie; il materiale fotografico digitale viene riferito al campo ed alla data del sopralluogo, utilizzato ed archiviato costituendo testimonianza dello stato dei fatti al momento immediatamente seguente la denuncia.

Prezzi di mercato

I prezzi di mercato, franco azienda, applicati dalla Provincia per l'indennizzo delle colture agrarie, saranno inseriti nel Prezziario entro il mese di novembre di ogni anno, prelevati dalle medie annuali dell'annata agraria precedente l'anno durante il quale verrà effettuata la denuncia del danno. (Es.: prezzi Novembre 2009 – Novembre 2010 verranno applicati nell'annata agraria 2010/2011). Al termine di ogni Annata Agraria, sulla base dell'analisi dei dati emessi periodicamente dalle Camere di Commercio di riferimento (Mercuriali Camerali) in caso di osservazione di variazioni particolari, intervenute sulle medie annuali, eventualmente ripartite per ambito provinciale, rispetto ai prezzi applicati dall'Ente, tali variazioni potranno essere utilizzate per stabilire il Prezziario di indennizzo delle singole colture da applicare nell'annata successiva.

In caso di condizioni climatiche o di andamento stagionale dei mercati straordinarie, con variazioni eccedenti il 20% del normale prezzo di mercato protratte per almeno un trimestre, verrà effettuato un aggiornamento straordinario dei prezzi che resteranno perciò in vigore sino al termine dell'annata agraria corrente. (Regolamento Art. 5 c.2)

in campo al fine di consentirne l'accertamento nel minor tempo possibile ad opera del personale incaricato dandone immediata ed urgente comunicazione (*Regolamento, Art. 3 c.3 - 6*).

In caso di danni al terreno (scavi) in periodo autunno-invernale, in mancanza di prodotto, il danneggiato deve procedere alla denuncia entro il mese di febbraio al fine di consentirne l'accertamento nei tempi sufficienti all'attuazione delle misure di ripristino previste dal prontuario (*Disciplinare, Art. 3 c.3*).

Compiti della Provincia.

Il compito di ricevere le denunce per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo è affidato alla Provincia

Il compito di effettuare il sopralluogo e redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso è affidato a personale della Provincia o da questo, all'uopo incaricato.

La valutazione del danno con determinazione dell'indennizzo spettante, viene effettuata da personale della Provincia o da questo, all'uopo incaricato, sulla base delle risultanze del sopralluogo e dei dati di riferimento indicati in Prontuario.

L'indennizzo

La denuncia di danno è il primo atto di un processo che coinvolge il singolo Cittadino con la provincia e che culmina, se nel diritto, con l'erogazione dell'indennizzo, passando attraverso gli accertamenti descritti nei paragrafi precedenti. Tutte le denunce e relativi rapporti e risultanze vengono conservati in un apposito archivio della Provincia.

I Beneficiari

(Regolamento Art. 2 c.2)

Hanno diritto all'indennizzo i conduttori di fondi agricoli in produzione, proprietari e affittuari.

Per quanto riguarda i danni provocati alle colture dalla fauna selvatica il Disciplinare della Provincia si riferisce fondamentalmente all'esistenza o meno del diritto di indennizzo, relativo all'attività di coltivazione del fondo in proprietà, in affitto o in comodato registrato.

I Titoli di proprietà e di possesso del bene soggetto ad indennizzo

L'esercizio della semplice attività di coltivazione avviene liberamente sul campo regolata per iscritto tra le parti secondo usi e rapporti consolidati.

L'attività economica d'Impresa Agricola, è legata al Capitale Fondiario la cui disponibilità per un uso continuativo ed ininterrotto ai fini della produzione risulta generalmente documentabile attraverso certificazione dell'Ufficio del Registro.

La Provincia non può liquidare l'indennizzo spettante all'esercizio di attività agricola se questa non viene praticata nel rispetto delle norme di legge; l'indennizzo spetta al conduttore nel caso esso goda della proprietà del fondo (che risulta quindi registrata) o ne abbia la piena disponibilità certificata mediante regolare contratto registrato, vigente, d'affitto.

La certificazione dei titoli di possesso ai fini del diritto alla liquidazione dell'indennizzo

Qualora il Conduttore del fondo che presenti denuncia di danno sia soggetto diverso dal proprietario del Campo coltivato danneggiato su cui è stato effettuato sopralluogo per accertamento danni questi deve comprovare su eventuale richiesta della, il titolo di conduzione dei terreni in oggetto (affitto, comodato, usufrutto, ecc. sia esso scritto), fornendo, dopo l'iniziale autocertificazione, copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.

La documentazione aggiornata verrà conservata in apposito archivio della Provincia.

In caso di comproprietà, qualora non fosse stata avanzata altra denuncia da ciascun proprietario, è necessaria una delega (autenticata nelle forme di legge) da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere. Qualora non si disponesse dell'intera superficie della particella, è necessario individuare la quota di propria

maglia cm 10x10, di altezza da terra max cm 120 indicate in genere per campi coltivati e principalmente per colture ortive o di particolare pregio (come Lenticchie e Patate), situate nelle zone di maggior incidenza di danno e/o nelle immediate vicinanze dei centri e dei nuclei abitati, secondo quanto stabilito dall'Art. 7 che rimanda all'Apposito Disciplinare Recinzioni, installate ed autorizzate dalla Provincia; shelters di protezione individuale e prodotti repellenti.

La Provincia sulla base delle proprie disponibilità economiche può contribuire, a seguito di specifici Bandi, a finanziare azioni di prevenzione (recinzioni elettrificate, recinzioni tradizionali, ed altre azioni di prevenzione eventualmente sperimentate in futuro), secondo le indicazioni fornite anche dagli AATTCC, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture stesse.

Le misure di prevenzione attualmente ammissibili per la protezione del patrimonio agricolo constano di due tipologie diversificate per intervento:

- Installazione di rete elettrificata mobile in luoghi aperti o di particolare pregio ambientale / paesaggistico, da rimuovere a fine coltura per colture particolari come Mais, Patate, Lenticchie ecc.
- Installazione di rete elettrosaldata;
- Cannoncini a gas;
- Culture a perdere;
- Foraggiamento dissuasivo;
- Scacci autorizzati;
- Miglioramenti ambientali.

ARCHIVIO FASCICOLO AZIENDALE E DATI AZIENDALI

Archivio della documentazione di indennizzo

Presso gli uffici della provincia verranno conservate in apposito Archivio, suddivise per zona e per nominativo, le documentazioni di base con specifico riferimento ai Fascicoli Aziendali, oltre ad eventuali certificazioni aggiuntive e gli eventuali aggiornamenti annuali prodotti in caso di denuncia di danno da Imprenditori Agricoli Professionali e non, a seguito di allargamento delle superfici coltivate.

Tale archivio servirà di riferimento per il diritto all'indennizzo completo o a sue limitazioni.

MODALITA' D'INDENNIZZO PER DANNI ALLE COLTURE:

Norme pratiche specifiche

- ***Danni di Piccola Entità***

Franchigia ed autocertificazione per piccole superfici coltivate

Si rileva un enorme dispendio economico e di energie per interventi di accertamento il cui costo complessivo di indagine, la documentazione prodotta ed il costo per i mezzi ed il personale utilizzato supera ampiamente l'indennizzo dovuto per piccoli danni su attività agricole da Imprenditori Agricoli:

- sono definiti "**piccoli danni**" buche sparse o piccole asportazioni di parti di piante o di ridotte quantità di prodotto, di importo calcolato entro l'importo massimo totale di danno calcolato € 50, in singoli orti e/o appezzamenti unitari.

Franchigia

(Regolamento Art. 2 comma 8)

I danni, autovalutati e descritti dall'interessato all'atto della denuncia, dovranno essere preventivamente sottoposti al giudizio di valutazione di massima del personale della Provincia o da essa delegato, una volta quantificati in un semplice conteggio di prezzo (€/Q) per quantità del prodotto danneggiato (Q) e nel caso ricadessero nelle modalità su espresse con definizione di "Piccolo Danno" non verranno soggetti a sopralluogo né liquidati.

Casi particolari: criteri generali di indennizzo:

1. Specie Leguminose Poliennali Foraggere ed Annuali pregiate

Durata della coltura prevista dalle NbPA:

Anni 4 (eccezionalmente + 1) Erba Medica.

Anni 2 (eccezionalmente + 1) Lupinella e Sulla.

L'anno aggiuntivo, in cui si intende procedere alla produzione di seme, verrà considerato per l'indennizzo a produttività ridotta (vedi Tabelle).

- La coltivazione di leguminose foraggere (Medica, Lupinella) sensibilmente danneggiate già al primo anno di coltura e spese volte depauperate negli anni successivi, ai fini dell'indennizzo dovrebbe essere sempre riportata al 100% di efficienza produttiva potenziale.

Appositi interventi (trasemina, erpicatura, fresatura, rullatura) sono finanziabili mediante sopralluoghi invernali mediante liquidazione a collaudo e/o con controlli a campione, per consentire di riportare al massimo la potenzialità produttiva del campo sul conseguente raccolto acquisendo di nuovo il diritto ad (eventuale) indennizzo senza tare di superficie, conseguenti il depauperamento colturale con riduzione della Superficie Agricola Utilizzata.

- Se la coltivazione di leguminosa foraggera (Medica, Lupinella) danneggiata non viene ripristinata per scarsa convenienza o per altre motivazioni personali del danneggiato, nel calcolo della produttività potenziale riferita alla medesima superficie, si potrà partire nella determinazione dalla superficie agricola totale del campo utilizzata inizialmente (primo anno di semina, cui viene riferito il valore 100% di produzione) ed a questa verranno apportate riduzioni % della quantità di produzione ottenibile, proporzionali alle percentuali di superficie danneggiata (indennizzata l'anno precedente), non ripristinata in termini di efficienza potenziale nell'anno in corso o negli anni precedenti, mediante interventi finanziati pre-invernali, lasciate quindi senza alcun intervento agronomico specifico volto al ripristino della normale espansione colturale tipica della specie coltivata.

Approfondimento:

- se si ritiene antieconomico l'intervento annuale di trasemina e/o si prevede che la percentuale di danno sulla superficie del medicaio a fine ciclo sia destinata a salire per i continui ingressi di fauna selvatica, si può scegliere tra le due opzioni seguenti:

a) al 2° o 3° anno di coltivazione la superficie ormai danneggiata progressivamente nell'ordine minimo del 75% e oltre, può essere indennizzata, eccezionalmente, solo con la risemina mediante indennizzo delle spese di acquisto del seme e lavoro di aratura e sistemazione del terreno (circa 250 €/ha) + € / kg / ha per il seme (senza indennizzo del valore della produzione per quell'anno) considerando con ciò ripreso un nuovo ciclo colturale poliennale.

b) In alternativa, in luogo della scelta a) l'indennizzo sarà commisurato al valore della produzione residua effettivamente presente in campo, stimata solo in caso di danno ulteriore nel periodo immediatamente precedente la raccolta.

Quindi al II° o III° anno di medica, se il danno che si è esteso su oltre il 70-75% della superficie di campo non sia stato ripristinato, la Provincia potrà risarcire solo la produzione ottenibile sulla superficie restante considerata il 100% (ma pari al 25-30 % della superficie iniziale messa a coltura).

Analogamente, anche al IV° anno si dovrà conservare la ciclica periodicità della coltura all'ultimo anno di produzione, pertanto si potrà iniziare una nuova coltura solo mediante nuova semina avvicinando una intercalare o una nuova coltura principale seminate nei periodi idonei alla pratica colturale.

Eventuali denunce per danni invernali effettuate nel frattempo riguarderanno la coltura presente in campo alla data della denuncia, e l'eventuale richiesta di risemina prolungherà, se accettata il ciclo della coltura poliennale.

Colture poliennali non ripristinate con le dovute pratiche colturali ma che vengano mantenute fino ed oltre alla scadenza del ciclo considerato secondo le norme di buona pratica agricola di 4-5 anni,

Nel caso di danni a colture di particolare pregio come le Leguminose da granella: Fagioli, Lenticchie e Cicerchie, se non si fa riferimento alle tabelle di produttività, si può stabilire l'entità del danno mediante sfalcio di superficie di saggio e quantificazione della resa percentuale in legumi o granella mediante prelievo e pesata di biomassa a campione (es. Lenticchia di S. Stefanodi S.: resa in granella circa 20-22% sul peso totale delle piantine intere tagliate a raso, mature pronte per essere essiccate in andana) come specificato in tabella allegata. Il sopralluogo dovrà verificarsi dopo la data di denuncia, secondo le modalità previste nella tabella delle epoche limite di denuncia, comunque in periodo antecedente la raccolta, nel rispetto anche delle esigenze del danneggiato, ma non oltre il termine del mese di Agosto (in tal caso si incorrerebbe nella determinazione di perdita di ordinarietà della coltura).

2. Specie Cerealicole Annuali pregiate o in consociazione

Nel caso di danni di qualsiasi entità, a campi coltivati con specifiche Colture Erbacee Graminacee o Erbai misti annuali, arrecati oltre il termine in cui sia economicamente utile ed agronomicamente possibile la risemina (Ottobre - Aprile) e nel periodo di raccolta, si prevede che questi campi vengano lasciati senza esecuzione di altri interventi agronomici: l'indennizzo determinato mediante sopralluogo in prossimità dell'epoca di raccolta a maturazione, bilancerà il mancato prodotto ottenuto sia esso totale (100 % di danno) o calcolato, in percentuale; l'indennizzo sarà riferito ad una intera annualità di produzione e determinato sulla base delle modalità, prezzi e quantità specificate in Tabelle di questo Prontuario o mediante prelievo di biomassa in fase di controllo.

Mais e Sorgo

Elementi colturali e classi di semina e produttività in relazione all'epoca di raccolta sono riportati in Tabelle di Prontuario. La denuncia del danno alle semine deve avvenire entro cinque giorni dall'evento per determinare l'ordinarietà colturale e nel caso il diritto all'indennizzo; in mancanza di denuncia nei termini previsti dal regolamento(Art. 3, c.3 punto 3) il danneggiato non avrà diritto all'indennizzo(Art.2, c.7 e 8, punto3). Denunce per lucro cessante (Raccolto) in periodo estivo su Campi coltivati che presentano anomala mancanza di vegetazione, ascrivibile a danno alla semina non denunciato, verranno classificati fuori dell'Ordinarietà.

Erbai autunno-vernini e primaverili-estivi

Nel caso specifico di erbai autunno vernini con pascolo invernale/primaverile (Produzione principale) la produzione accessoria di granella non è ammissibile; laddove risultino danni (periodo vegetativo) a carico della superficie a pascolo o da sfalcio, l'indennizzo sarà determinato sul 100 % della superficie danneggiata con produzione unitaria stimata zona per zona; l'indennizzo inerente la perdita del raccolto di granella eventualmente residua (nel periodo riproduttivo) non sarà indennizzato non essendo previsto dalle NbPA.

L'indennizzo inerente la perdita del raccolto sarà sempre commisurato alle produttività riportate in Tabelle di Prontuario.

3. Piante Industriali Annuali

Patata

Nel caso di danni a Colture Ortive con particolare riguardo a quelle di Patata siano esse occasionali, cioè destinate ad autoconsumo (campi, anche frazionati, complessivamente entro i 2000 m² di superficie SAU), che intensive e razionali cioè colture al di sopra dei 2000 m² di superficie(SAU), saranno valutate le condizioni tecniche specificate nelle NbPa.

L'indennizzo viene commisurato agli investimenti eseguiti ed ai prodotti ottenibili sul campo sulla base dell'andamento stagionale e del periodo vegeto-riproduttivo di danneggiamento.

Saranno distinti:

- danni procurati durante la fase vegetativa per i quali vengono indennizzati, la risemina se il seme era provvisto di certificazione d'acquisto e le lavorazioni preparatorie effettuate;
- danni procurati durante la fase riproduttiva per i quali sarà indennizzata esclusivamente la perdita di produzione calcolata mediante pesata di campione sull'unità di superficie. Nel caso di danno alla semina od alle primissime fasi di emergenza, la denuncia dovrà necessariamente essere presentata entro il quinto giorno dal danno al fine di poter far

entro il 10° anno di età della Pianta (valutata sull'osservazione dell'intero arboreto, e mediante riferimento alla data di acquisto degli astoni in vivaio). L'indennizzo si commisura nella spesa di reimpianto (acquisto e posa in opera) calcolata secondo i Prezziari Regionali vigenti entro il valore di € 50/pianta.

PRONTUARIO : Epoche nazionali e locali di Semina delle Colture più diffuse:

Epoca di Denuncia per (Danno emergente) Scavi al terreno e perdita del seme.

In caso di coincidenza del danno invernale da scavo con l'Epoca più ricorrente di semina, dato lo scopo del presente Prontuario, appare visibile (in giallo) solo l'epoca in cui è ammissibile presentazione di Denuncia.

Colture Erbacee	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago
grano tenero												
grano duro												
farro												
solina												
avena												
orzo												
segale												
triticale												
mais granella												
sorgo												
fava												
pisello												
cece												
cicerchia												
fagiolo												
lenticchia												
erbaio Autunnale												
erbaio primaverile												
erbaio estivo mais												
erbaio est. sorgo												
erba medica												
trifoglio												
lupinella												
o. polifiti												
o.pascolo												
patata												
pomodoro												
piccoli frutti												
castagne												

sopralluoghi e gli indennizzi per danno invernale, verranno effettuati entro il limite massimo della "possibile" epoca di semina; laddove questa non sarà più tecnicamente valida, si rimanderà il sopralluogo per l'indennizzo al periodo estivo per determi

PRONTUARIO COLTURE ERBACEE ED ARBOREE

Dati di produzione tabellari * espressi in Q/Ha

COLTURE ERBACEE Annuali

CEREALICOLE *Da granella*

Diverse specie Graminacee che si distinguono fundamentalmente per caratteristiche morfologiche riguardanti la pianta e la spiga variabile per numero e consistenza di cariossidi e presenza o assenza di Resta. Fasi biologiche:

Semina Autunnale, Germinazione (min 2-3°C) in 15-20 gg. in novembre; Accestimento in dicembre-febbraio; Levata (min 10-12°C) in marzo-aprile; Fioritura (min 15°C) in maggio e Maturazione (min 18-20°C) in giugno-luglio.

Semina con 160-180 kg /ha di seme (del peso di circa 40mg), Raccolta mesi di giugno-luglio

Semine primaverili, per alcune specie, in febbraio-marzo danno rese inferiori alla media.

Grano tenero (<i>Triticum vulgare</i>)	Granella: 25 - 50 q/ha
Grano duro (<i>Triticum durum</i>)	Granella: 18 - 35 q/ha
Farro (gen. <i>Triticum</i>)	Granella: 15 - 20 q/ha
Solina (gen. <i>Triticum</i>)	Granella: 18 - 20 q/ha
Avena (<i>Avena sativa</i>)	Granella: 20 - 40 q/ha
Orzo (<i>Hordeum vulgare</i>)	Granella: 20 - 40 q/ha
Segale (<i>Secale cereale</i>)	Granella: 15 - 20 q/ha
Triticale (Triticosecale)	Granella: 25 - 50 q/ha

Grano saraceno (ELIMINATO DA TABELLE INDENNIZZO)

È utilizzato per farine da polenta o dolci; teme il freddo e la siccità, il suo ciclo dura 70-90 giorni. Si semina in maggio o giugno-luglio. Raccolta in agosto-settembre. Si può usare per erbai.

Grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i>)	Granella: 15 - 20 q/ha
--	------------------------

Mais

Ne esistono sottospecie diverse per forma e dimensioni.

Si semina in aprile quando la temperatura min. nel terreno è 12°C; dalla semina impiega 15-10-05 gg. a emergere dal terreno al crescere della temperatura; a 50-70 giorni (semina primaverile) la pianta raggiunge il suo sviluppo ed inizia a fiorire, più veloce il ciclo in semina estiva. La fioritura dura 2-3 giorni, segue fecondazione e maturazione delle cariossidi che a 40-50 giorni dalla fioritura raggiungono la maturazione (settembre) fino a 70 giorni varietà tardive (ottobre).

Densità di piantagione (semi del peso di circa 300 mg):

3-8 piante/ m ² coltura principale (asciutta o irrigua; tardiva o precoce)	} semina 15-24 kg/ha
8-11 piante/ m ² coltura intercalare granella e mais ceroso	
30-50 piante/ m ² coltura intercalare granoturchino	

semina 105-180 kg/ha

Sorgo

Si semina dopo il mais in fine aprile metà maggio quando la temperatura min. nel terreno è 14-15°C; (semi del peso di circa 15-40 mg). Sensibile al freddo sopporta meglio del mais le deficienze idriche.

Mais (<i>Zea mais</i>)	semina autunnale	Granella: 60 - 100 q/ha in colt. Principale
	semina primaverile	Granella: 40 - 50 q/ha in colt. Intercalare
Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)		Granella: 60 - 100 q/ha in colt. Principale
		Granella: 40 - 50 q/ha in colt. Intercalare

ERBAI

Colture foraggere a ciclo breve fondate su specie annuali ed al massimo biennali; per pascolamento, foraggio ed insilamento.

Erbaio autunno-primaverili

Monofiti (monocolturali) o polifiti (consociati), sono colture (principali) annuali a raccolta primaverile; possono essere considerati intercalari se la raccolta molto precoce permette una semina di altra coltura di rinnovo in primavera.

Rapporti nei miscugli: 1/3 Graminacea- 2/3 Leguminosa oppure 1/3-1/3-1/3*.

*La produttività del miscuglio in q/ha, laddove non indicata espressamente, si considera a partire dalla produzione ottenibile in coltura pura, in proporzione alla percentuale presente nel miscuglio. (avena, orzo, segale, favino = ¼ produttività della singola coltura)

Avena:	200 - 280 q/ha t.q.	(40 - 60 q/ha a fieno)
Orzo:	180 - 250 q/ha t.q.	(60 - 80 q/ha a fieno)
Segale	180 - 250 q/ha t.q.	(60 - 80 q/ha a fieno)
Favino:	170 - 300 q/ha t.q.	(50 - 60 q/ha a fieno)
Loiessa: 350 - 400 q/ha t.q.	taglio maggengo	(80 - 100 q/ha a fieno)
	+ ributto 2° taglio	(100 - 105 q a fieno)
	Oppure 2° taglio - solo seme	
Avena 1/3 - Veccia 2/3*	200-300 q/ha t.q.	(40 - 50 q a fieno)

*miscuglio raccolto in fioritura di veccia

Erbaio intercalari primaverili

(trifoglio, veccia, ecc.)*

Trifoglio:	200 - 300 q/ha t.q.	(40 - 50 q a fieno)
Veccia:	120 - 220 q/ha t.q.	(20 - 40 q a fieno)
Pisum arvens:	200 - 300 q/ha t.q.	(30 - 45 q a fieno)
Favino:	170-300q/ha t.q.	(50 - 60 q a fieno)

* prodotto affienato al 18-25% di s.s. sul t.q. per il computo sul prezzario

Erbaio primaverile-estivo

A semina in fine inverno-primaverile e raccolta in fine estate primo autunno, sono colture annuali considerate al posto di una coltura da rinnovo; essenzialmente sono rappresentate da:

(mais,sorgo)* con le seguenti utilizzazioni:

<Silo-mais> (Mais ceroso) semina aprile (fittezza 10-11 piante/m²); pianta intera raccolta a maturazione cerosa (30-35% s.s. sul t.q.); al massimo semina tardiva dopo pisello o orzo ceroso.

<Mais ceroso intercalare> ibridi tardivi (cl.200-300) se a semina precoce (giugno) / ibridi precoci (400-500) a minor produzione per semina tardiva (luglio)

<Granoturchino> dopo frumento (semina 30-50 piante/m²) raccolta in fioritura per consumo fresco.

<<Sorgo comune>> un taglio che va raccolto alla maturazione latteo-cerosa, molto acquoso (max 25-30% di s.s. sul t.q.)

<<Sorgo da foraggio>> estivo (sottile o sudan grass o S.comune x sudan grass) semina aprile-maggio, se irriguo può dare più tagli.

Mais ceroso:	400 - 800 q/ha t.q.	(140 - 280 q/ha insilato)
Sorgo comune:	400 - 600 q/ha t.q.	(90 - 130 q/ha insilato)
Sorgo irriguo da foraggio	200 - 250 q/ha t.q. per taglio	(25 - 35 q/ha fieno) (max 2 tagli)

Erbaio intercalare - estivo

Mais granoturchino:	200 - 250 q/ha t.q.	(30 - 40 q/ha foraggio)
Mais intercalare ceroso:	400 - 800 q/ha t.q.	min 70-80 / max 120-140 q/ha (insilato)

PIANTE INDUSTRIALI E ORTIVE

SOLANACEE

Patata primaticcia

Pianta erbacea annuale (perennante) da propagare per Tubero; (miglioratrice per le pratiche colturali) è una coltura da rinnovo che dovrebbe ruotare per almeno 3-4 anni prima di tornare sul medesimo terreno; buona sulla rottura dei prati ma facendo attenzione agli attacchi di insetti del terreno. Il terreno prima della piantagione va lavorato profondamente e letamato, deve essere soffice. I tuberi congelano a -1 / -2°C; le foglie congelano a -3 / -4°C Piantamento minimo a 8-10°C nel terreno con tuberi seme certificati del peso di riferimento di 50-80g. Temperatura ottimale di crescita 14-18°C. Fittezza di semina (min-max) 3-6.5 piante/m² file distanti 60-80cm. Cure colturali 8-10 gg. dopo il piantamento: Erpicatura; cure colturali successive Sarchiature, Rincalzature e trattamenti contro Dorifora all'occorrenza e Peronospora. Ha esigenze elevate per la disponibilità di acqua, teme l'umidità nel terreno.

Patata primaticcia (Solanum tuberosum)

COLTIVAZIONE industriale INTENSIVA			
N° tot.piante / ha	P.te / 0.5 m ²	produzione unitaria	produzione totale
60.000 - 65.000	3 e oltre	Da 350-400 g/p.ta a 450-500 g/p.ta):	220-280 Q/Ha
20.000 - 30.000	1-2		70-120 Q/Ha
5.000 - 10.000	< 1		15 - 35 Q/Ha
COLTIVAZIONE ESTENSIVA			
<i>Patata (varietà locali) coltivata in altopiano senza interventi colturali: non irrigua né sarchiata</i>			
N° tot.piante / ha	P.te / 0.5 m ²	produzione unitaria	produzione totale
15.000-20.000	0.8 - 1	100-200 g/p.ta	15-30 Q/Ha

** dati in tabella F.Bonciarelli Agronomia Edagricole :coltivazioni fino a superficie massima di Ha 1

Patata coltivata in altopiano senza interventi colturali: non irrigua né sarchiata		
Patata Turchesa*	produzione media	Min - max
	34 Q/Ha	15 q/ha - 50 q/ha

*(solo per agricoltori custodi associati)

Pomodoro

Pomodoro(Lycopersicon Esculentum)	Frutti	2.5 - 3 kg /pianta
	Coltivazione razionale asciutta	100 - 350 q/ha
	Coltivazione razionale irrigua	400 - 600 q/ha

Ortive

Coltivazioni ad uso familiare in appezzamenti di dimensioni ridotte entro i 1.000 m² le produttività saranno valutate di volta in volta in dipendenza delle condizioni colturali oggettive

COLTURE ARBOREE : DA FRUTTO

Albicocco (<i>Armenia vulgaris</i>) Improduttiva fino a 4	kg / pianta	forma/portinnesto	n° p.te/ha	
			min	max
Fino a 12 anni di età	20 - 40	vaso mirabolano	200	250
	15 - 30	palmetta	300	400
Fino a 25 anni di età	60 - 80	vaso	200	250
	40 - 60	palmetta	300	400
oltre (max 30 anni)	20 - 30	v. e p.	200	400

Ciliegio (<i>Cerasus sp.</i>) Improduttiva fino a 4	kg / pianta	forma/portinnesto	n° p.te/ha	
			min	max
Fino a 14 anni di età	15 - 20	vaso franco	120	150
Fino a 26 anni di età	35 - 60	vaso franco	120	150
oltre (max 45 anni)	20 - 30	vaso franco	120	150

Mandorlo (<i>Amygdalus communis</i>) Improduttiva fino a 5	kg / pianta	forma	n° p.te/ha	
			min	max
Fino a 20anni di età	12 - 15	vaso	100	200
Fino a 50 anni di età	35 - 45	vaso	100	200
oltre (max 80 anni)	20 - 30	vaso	100	200

Melo (<i>Malus communis</i>) Improduttiva fino a 5	kg / pianta	forma/portinnesto	n° p.te/ha	
			min	max
Fino a 10 anni di età	30 - 50	vaso franco	150	230
	20 - 40	vario clonale	500	1000
Fino a 20 anni di età	50 - 80	vaso franco	150	230
	40 - 80	vario clonale	500	1000
oltre (max 60 anni)	120 - 180	vaso franco	150	230
	50 - 100	vario clonale	500	1000

Pero (<i>Pirus communis</i>) Improduttiva fino a 5	kg / pianta	forma/portinnesto	n° p.te/ha	
			min	max
Fino a 25 anni di età	50 - 70	vaso franco	150	230
Fino a 11 anni di età	15 - 20	piramide franco	500	1000
Fino a 60 anni di età	120 - 150	vaso franco	150	230
Fino a 50 anni di età	30 - 50	piramide franco	500	1000
oltre (max 80 anni)	70 - 90	vaso franco	150	230
	25 - 30	piramide franco	500	1000

Pesco (<i>Persica spp.</i>) Improduttiva fino a 4	kg / pianta	forma/portinnesto	n° p.te/ha	
			min	max
Fino a 12 anni di età	50 - 70	vaso franco	250	300
	40 - 60	palmetta franco	400	500
Fino a 15 anni di età (età espianto)	30 - 40	vaso franco	250	300
	30 - 40	palmetta franco	400	500
oltre (max 15 anni)	10 - 15	v. e p.	200	500

PREZZIARIO

ALLEGATO PRODOTTI/EPOCHE DENUNCIA/PRODUZIONI/PREZZI 2014

SPECIE	EPOCA DENUNCIA	INDENNIZZO LAVORAZIONI LEGGERE €/ha	INDENNIZZO RISERVA* E/O TRASERVA** €/ha	DENUNCIA PER DANNO AL RACCOLTO	PRODUZIONE Q/ha		MARCHATE SPESA COSTO RACCOLTA €/ha	PREZZO EURO/QL	
					MIN	MAX		MIN	MAX
CEREALI granella									
GRANO TENERO	DIC.-MAR.	75	158	MAG.-GIU.	25	50	150	23	28
GRANO DURO	DIC.-MAR.	75	175	MAG.-GIU.	18	35	150	24	30
FARRO (mercato biologico)	DIC.-MAR.	75	158	MAG.-GIU.	15	20	150	31	38
SOLINA	DIC.-MAR.	75	164	MAG.-GIU.	18	20	150	31	38
AVENA	DIC.-MAR.	75	116	MAG.-GIU.	20	40	150	22	25
ORZO	DIC.-MAR.	75	146	MAG.-GIU.	20	40	150	20	25
SEGALE	DIC.-MAR.	75	164	MAG.-GIU.	15	20	150	21	25
TRITICALE	DIC.-MAR.	75	164	MAG.-GIU.	25	50	150	22	24
MAIS COLT. PRINCIPALE	DIC.-MAR.	--	87	LUG.-SET*	60	100	250	19	23
MAIS COLT. INTERCALARE	APR.-MAG.	--	87	LUG.-SET*	40	50	250	19	23
SORGO COLT. PRINCIPALE	APR.-MAG.	--	101	LUG.-AGO.	60	100	250	19	26
SORGO COLT. INTERCALARE	APR.-MAG.	--	101	LUG.-AGO.	40	50	250	19	26
* MAIS GRANELLA essiccata in campo entro 500 m s.l.m.				LUG.-OTT					
LEGUMINOSE granella									
FAVA granella fresca	APR.	55	220	MAG.-GIU.	50	70	100	15	16
FAVA legumi (da orto)	APR.	55	220	MAG.-GIU.	200	250	100	10	11
FAVINO bianco	MAG	55	220	MAG.-GIU.	200	250	100	25	29
FAVINO nero	MAG	55	220	MAG.-GIU.	200	250	100	33	41
PISELLO granella secca	APR.	55	220	MAG.-GIU.	12	18	100	87	100
PISELLO legumi freschi	APR.	55	180	MAG.-GIU.	40	60	100	20	30
PISELLO proteico	APR.	55	180	MAG.-GIU.	40	60	100	31	33
CECE granella secca BIO	APR.-MAG.	55	240	GIU.-LUG.	15	25	100	105	131
CECE granella secca	APR.-MAG.	55	240	GIU.-LUG.	15	25	100	46	54
CICERCHIA granella secca	APR.-MAG.	55	313	GIU.-LUG.	10	20	100	98	109
CICERCHIA (Castelvecchio)	APR.-MAG.	55	300	GIU.-LUG.	8	18	100	400	450
CICERCHIA legumi freschi	APR.-MAG.	55	300	GIU.-LUG.	25	60	100	80	100
FAGIOLO granella secca	APR.-MAG.	55	140	GIU.-LUG.	15	25	100	120	135
FAGIOLO granella fresca	APR.-MAG.	55	140	GIU.-LUG.	60	120	100	80	100
FAGIOLO baccelli	APR.-MAG.	55	140	GIU.-LUG.	50	60	100	40	50
LENTICCHIA granella secca	APR.-MAG.	55	382	GIU.-LUG.	8	18	100	75	81
LENTICCHIA (S.Stefano)	APR.-MAG.	55	270	GIU.-LUG.	5	16	100	420	470
LENTICCHIA legumi freschi	APR.-MAG.	55	270	GIU.-LUG.	20	50	100	34	60
ERBAI AUTUNNO-PRIMAVERILI (resa in feno)									
AVENA	OTT.-FEB.	55	168	MAG.-GIU.	40	55	100	7	11
AVENA/TRIFOGLIO	OTT.-FEB.	55	168	MAG.-GIU.	40	55	100	7	11
ORZO/SEGALE VECCIA/TRIFOGLIO	OTT.-FEB.	55	246	MAG.-GIU.	45	60	100	7	11
2/3VECCIA-1/3 AVENA	OTT.-FEB.	55	176	MAG.-GIU.	26	46	100	7	9
FAVINO (mercato biologico)	OTT.-FEB.	55	160	MAG.-GIU.	50	60	100	7	11
LOIESSA/TRIFOGLIO/VECCIA	OTT.-FEB.	55	183	MAG.-GIU.	80	100	100	7	15
ERBAI PRIMAVERILI (resa in feno)									
VECCIA/TRIFOGLIO	OTT.-FEB.	55	398	MAG.-GIU.	30	45	100	7	11
VECCIA/PISELLO/FAVINO	OTT.-FEB.	55	176	MAG.-GIU.	45	60	100	7	11
AVENA/VECCIA/PISELLO	OTT.-FEB.	55	196	MAG.-GIU.	30	50	100	7	11
AVENA/VECCIA	OTT.-FEB.	55	140	MAG.-GIU.	30	50	100	7	9
ERBAI ESTIVI (bai quale)									
MAIS CEROSO	APR.-MAG.	--	125	AGO.	400	800	250	2	4
MAIS Intercalare CEROSO	APR.-MAG.	--	125	SET	400	800	250	2	4
MAIS GRANOTURCHINO	APR.-MAG.	--	105	AGO.	200	250	250	2	4
SORGO COMUNE	APR.-MAG.	--	101	AGO.	400	600	250	2	4
SORGO IRRIGUO	APR.-MAG.	--	116	AGO.	200	400	250	2	4
COLTURE A PERDERE	INDENNIZZO	X	X	-	-	-	-	X	X

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE DEL CONGHIALE (L.R. 10/2004 – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati n. 5 del 27 marzo 2014)

Proposta n.1 a relazione del Consigliere

L'Ambito Territoriale di Caccia Salinello e l'Ambito Territoriale di Caccia Vomano, in piena comunione di intenti, al fine di condividere con la Provincia di Teramo il **Piano quinquennale di gestione del cinghiale**, così come previsto dal Reg. 5/2014 art. 1 comma 21, propongono i seguenti emendamenti.

Fig. 10 – par. 3.3 e collegamenti a seguire

Modificare l'Unità di Gestione (U.G.) H in quanto comprensiva di territorio ricadente sia nell'ATC Salinello che nell'ATC Vomano. Nello specifico l'attuale Distretto assegnato alla squadra di braccata facente capo al Sig. Temperini Fiore ed appartenente all'U.G. H, dovrebbe essere accorpato all'U.G. F, previa verifica dei requisiti di superficie.

Paragrafo 6.1

Delete da *"Tutti sono concordi fino a ...(Monaco et al.2003)."*

Inserire dopo l'ultimo capoverso: *"Particolarmente importante risultano le conoscenze relative alle consistenze e agli incrementi annui delle popolazioni, che consentono adeguate valutazioni circa i prelievi da effettuare. In tal senso sono da attuare i conteggi delle popolazione mediante censimenti così come previsti anche dal Reg. n.5/2014 art. 1 comma 25".*

Aggiungere

Paragrafo 6.7 Censimenti

Al fine di definire una stima quanto più realistica della popolazione di cinghiale (Regolamento regionale N. 5/2014 commi 19-23-25-26) presente nelle singole Unità di Gestione dei Comprensori C2 e C3, saranno predisposti appositi censimenti della specie, inoltre, per il Comprensorio C4 verrà attivata la caccia e il controllo secondo le modalità previste dal Reg. n. 5/2014.

Al fine di predisporre un adeguato piano di prelievo selettivo e non, è indispensabile una accurata registrazione delle classi di età osservate.

Le diverse tipologie di censimento applicabili sono riportate sinteticamente nella tabella a seguire.

Metodologia	Area di indagine	Uscite	Risorse umane	Attrezzatura	Note
battuta	Aree campione	Febbraio-marzo; deve essere censito almeno il 10-15% dell'area	Numerose, in base alla superficie da censire	Schede di rilievo	Aree di riposo (di difficile applicazione con vegetazione troppo chiusa)
mappaggio – conteggio diretto	Tutto il territorio	Marzo-aprile	1 persona per sito di osservazione; il numero di siti di osservazione è determinato dall'ampiezza e dalla morfologia del territorio	Carta topografica; scheda di rilevamento e binocolo	da effettuarsi anche alle aree di pastura; applicabile anche in ore notturne con sorgente artificiale di luce

impronte o indici di presenza	Tutto il territorio	due uscite consecutive, una sul perimetro e una all'interno	molte persone da dividere in gruppi di 2-3 a cui vengono assegnate delle sottozone	carta topografica e scheda di rilevamento	da effettuarsi su neve o in condizioni di terreno che permette la lettura dei segni
conta ai siti di foraggiamento	Punti di foraggiamento	Nel periodo in cui l'ambiente offre le minori risorse alimentari; la conta va effettuata dopo un periodo di foraggiamento di alcuni giorni	un operatore per punto di foraggiamento	alimenti appetiti dalla specie; aitana o punto rialzato in prossimità del sito da cui effettuare le osservazioni	applicabile anche in ore notturne con sorgente artificiale di luce

Le operazioni verranno organizzate e coordinate dagli ATC.

Al fine di un corretto svolgimento dei rilievi, non essendo prevista nel Reg. 5/2014 la figura del censitore, potranno essere coinvolti i cacciatori in forma collettiva e i seleccacciatori e/o selecontrollori in possesso delle relative abilitazioni, operanti nelle diverse Unità di Gestione da censire.

L'organismo gestore potrà organizzare per gli operatori appositi corsi formativi, prevedendo tra l'altro, così come per la partecipazione alle uscite di rilievo, punteggi di merito spendibili nell'ambito dei dettami del citato Regolamento.

Paragrafo 7.6

Modificare il primo capoverso cancellando dopo la parola ricavate le parole "dalla densità teorica (DT)" ed inserire la parola "dai censimenti".

Sostituire ultimo capoverso con:

"Gli interventi saranno condotti esclusivamente con personale (selecacciatori e/o selecontrollori) appositamente formato. Si potrà intervenire durante tutto l'anno e ricorrendo a tutte le tecniche di prelievo ritenute efficaci e sicure, e comunque nel rispetto del Reg. n. 5/2014, nonché rispettose delle specie *no-target*, secondo valutazione tecnica della Provincia. Tali valutazioni dovranno tenere in considerazione:

- della popolazione oggetto di controllo
- della tipologia del danno riscontrato/da prevenire
- delle caratteristiche ambientali e di urbanizzazione del territorio oggetto di controllo
- del periodo di attuazione
- della destinazione faunistica dell'area oggetto di intervento (istituto di protezione della fauna, territorio a caccia programmata, ecc...).

Gli interventi potranno essere attivati dalla Provincia, o dall'ATC se delegato, al verificarsi dei primi significativi danni alle produzioni agricole."

Al fine di definire una stima quanto più realistica della popolazione di cinghiale verranno eseguiti censimenti secondo quanto previsto nel paragrafo 6.7.

La Provincia determinerà le più opportune modalità di operazione sulla base dei seguenti fattori:

- caratteristiche dell'ambiente;
- estensione del comprensorio indagato;
- densità di popolazione;

- finalità dell'operazione;
- disponibilità di risorse finanziarie;
- quantità e qualità (grado di preparazione) del personale disponibile.

L'obiettivo atteso è quello di fornire indispensabili informazioni per definire gli indirizzi gestionali da intraprendere, quali:

- Distribuzione
- Consistenza
- Densità
- Struttura della popolazione
- Incremento Utile Annuo

Norma transitoria

Inserire la seguente norma transitoria:

La valutazione della Densità Teorica minima (DTm) di cui al **Par. 6.6**, è applicata per la sola stagione venatoria 2015/2016.

Paragrafo 8.3

Sostituire gli Interventi proposti nel periodo 2015/2019 con i seguenti.

Consapevoli che, a prescindere dai risultati fin ora ottenuti, si debbano attuare contemporaneamente tutte le tecniche preventive ecologiche sperimentate per il controllo della specie, gli interventi di prevenzione proposti per le annualità 2015/2019 sono sinteticamente di seguito descritti. Essi saranno programmati in accordo con gli ATC.

- A) Il **foraggiamento dissuasivo** consiste nella distribuzione di un alimento molto appetito dal cinghiale, come il mais, in zone considerate non critiche per l'agricoltura e lontane dalle aree coltivate, e andrebbe praticato in appoggio ad altri metodi di prevenzione. Per avere dei risultati positivi e quindi distrarre gli individui dalle colture soprattutto durante periodi particolari come la semina, è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari. La distribuzione deve essere programmata giornalmente e il mais va distribuito in strisce ampie da 10 a 20 metri; la quantità di alimento deve essere dell'ordine dei 40–50 kg per chilometro. Si sottolinea che il tasso di accrescimento delle popolazioni di cinghiale non viene influenzato dal foraggiamento dissuasivo a patto che questo venga attuato secondo i principi sopra esposti; in caso contrario tale strategia potrebbe anche amplificare localmente il problema a causa dell'eccessiva concentrazione di animali.
- B) Un'altra strategia che può essere adottata per limitare l'accesso dei cinghiali alle colture di pregio è quella di mettere in atto all'interno delle aree boscate, **colture a perdere** utilizzando per la semina un alimento appetibile alla specie. Le particelle devono comunque essere numerose e sparse in un'area abbastanza vasta. Questo metodo, pur presentando alcuni inconvenienti come la spesa elevata dell'investimento, la difficoltà di trovare le zone adatte e di lavorare appezzamenti che si trovino all'interno di aree boscate, fornisce una prevenzione naturale alla specie, specialmente in zone limitrofe al bosco, particolarmente a rischio (i selvatici preferiscono una zona di alimentazione vicina ad un'area di riparo). Di contro è necessario evitare coltivazioni pregiate al limitare delle zone boscate e piantare colture meno appetite o che risentono meno dei danni; quando questo non è possibile, è opportuno pensare ai diversi interventi da adottare per prevenire o quantomeno ridurre i danni, finalizzati a limitare o impedire l'accesso degli animali alle colture danneggiabili.
- C) Si può provocare un **disturbo acustico**, in modo da creare tra la popolazione di cinghiali un clima di insicurezza, attraverso l'utilizzo di detonatori che producono in modo automatico scoppi ripetitivi per spaventare gli animali. Purtroppo gli animali si

abituano presto al disturbo e spesso risultano di difficile applicazione in aree urbanizzate, perciò questo metodo è utilizzabile solo per periodi brevi e particolari, come la semina o la raccolta.

- D) Altro metodo è quello di proteggere o le piante individualmente attraverso dei manicotti (**shelter**), oppure l'intero appezzamento coltivato attraverso una **recinzione fissa**. Naturalmente la protezione individuale ha un senso solamente se si tratta di frutteti o vigneti o comunque piante pregiate con il fusto di una certa sezione; il manicotto di protezione può essere in rete metallica zincata o in griglia di plastica, quest'ultima meno resistente. Entrambi i tipi di manicotto devono comunque essere rimossi dopo un certo periodo per permettere alle piante di crescere, in quanto spesso è stata osservata qualche difficoltà nello sviluppo. Un grande vantaggio è quello che gli animali possono tranquillamente attraversare l'area senza venire ostacolati nei loro spostamenti. I grandi recinti costruiti per impedire agli animali di danneggiare le colture, sono per contro molto costosi e si realizzano solitamente per proteggere colture ad alto reddito.
- E) La **recinzione elettrica** rappresenta senz'altro il metodo migliore per proteggersi dai danni da cinghiale. Metodo sperimentato in molte realtà già da tempo, dà ottimi risultati a patto che vengano rispettate alcune condizioni fondamentali: la scelta dei materiali da utilizzare, i meccanismi per l'installazione, la manutenzione dei recinti e l'attenta sorveglianza delle apparecchiature. Gli elementi che compongono una recinzione elettrica sono: cavo, picchetti, isolatori ed elettrificatori. Altri accessori possono essere utilizzati in casi specifici o per la verifica dell'efficacia della struttura. Il tipo di cavo adatto per questo tipo di utilizzo deve essere sufficientemente flessibile, molto robusto e resistente in caso di sollecitazioni esterne, inoltre deve poter essere facilmente riparabile in caso di strappo. Perché sia di facile utilizzo il cavo sarà posizionato su un avvolgitore, in modo da poterlo srotolare anche da veicolo e variarne a piacere la tensione; in tal modo, in caso di rottura, sarà facile allentarlo per permettere una rapida riparazione. Il cavo utilizzato più frequentemente è di acciaio zincato e composto da più fili. I picchetti dovranno essere di semplice installazione e rimozione, per consentire di variare i confini del recinto senza problemi. Per fissare il cavo ai picchetti sono necessari degli isolatori, che potranno essere a carrucola per i picchetti di angolo, fissati con del filo di ferro liscio o isolatori a spirale, detti a "coda di maiale" per gli altri picchetti. Questi ultimi hanno il vantaggio di essere comodi da montare, da regolare in altezza e buoni isolanti, inoltre il cavo può scorrere liberamente in caso di variazione della tensione. La recinzione dovrà essere installata in un'area possibilmente pianeggiante e priva di vegetazione, per evitare contatti dei fili con la vegetazione o con il terreno; una fascia di almeno di 1,5 metri dovrà essere mantenuta pulita e priva di vegetazione. Questo "corridoio" permette inoltre un facile e rapido accesso alla recinzione per le operazioni di manutenzione. Qualora il terreno non sia pianeggiante, dovranno essere messi in atto una serie di accorgimenti per evitare che la recinzione sia inefficace, non sottovalutando le abitudini degli animali e le loro vie di accesso preferenziali alle colture che si intende proteggere.

Paragrafo 8.5

Cancellare il capoverso che va da *"In questo comprensorio.... fino a ...gruppo di braccata"*.

RELAZIONE AL PIANO DI ASSESTAMENTO E PRELIEVO ANNUALE DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI TERAMO (L.R. 10/2004 – Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati n. 5 del 27 marzo 2014)

Benché non chiarissimo dal punto di vista dialettico, secondo l'art.1 comma 23 lettera b) del Reg. 5/2014 sembrerebbe che il **Piano di Assestamento annuale**, dovrebbe essere concordato con i responsabili delle squadre e le organizzazioni professionali agricole. La necessità di questo confronto è deducibile dall'analisi dei contenuti ravvisabili nel documento, ovvero il *quantum* dei prelievi e la gestione dei danni alle produzioni agricole, che imporrebbe il diretto coinvolgimento delle parti sociali a vario titolo interessate.

Tale preventivo assenso non risulta agli atti come invece il necessario parere dell'ISPRA relativo al controllo della specie.

L'ambiguità di fondo è proprio nella promiscuità del documento tecnico in esame che dovrebbe trattare in primis il prelievo venatorio, esercitato in forma collettiva e di selezione, e solo successivamente sotto forma di controllo (attività di prelievo ben distinte per finalità e metodologie applicative).

Premesso comunque che quanto proposto nell'emendamento al Piano Quinquennale, con particolare riferimento alla necessità di censire annualmente le popolazioni di cinghiale, la pianificazione territoriale e la prevenzione danni debbano essere ovviamente recepite anche a livello di Piano di Assestamento e Controllo, si segnala che sono state escluse e pertanto dovranno essere inserite due squadre e le successive variazioni.

Par. 5.6 - Tab. 9 – Densità teorica media – Unità di gestione D “Monti della Laga”

Inserire la Squadra denominata “Brasile”.

Par. 5.6 - Tab. 14 – Densità teorica media – Unità di gestione I “Vomano”

Inserire la Squadra denominata “Toto”.

Par. 5.7 - Tab. 17 – Piano dei prelievi minimi – Unità di gestione D “Monti della Laga”

Inserire la Squadra denominata “Brasile”.

Par. 5.7 - Tab. 22 – Piano dei prelievi minimi – Unità di gestione I “Vomano”

Inserire la Squadra denominata “Toto”.

Par. 5.7 – da Tab. 15 a Tab. 22 – Piano dei prelievi minimi

Per ogni U.G. il prelievo stagionale dovrebbe essere ripartito unicamente tra l'abbattimento minimo previsto durante l'attività venatoria (in forma collettiva e in forma di caccia di selezione) e l'abbattimento minimo previsto durante la fase di selecontrollo. Non sembra corretto una ulteriore ripartizione in base ai Distretti di gestione in quanto lo stesso Regolamento individua superfici ben maggiori necessarie per raggiungere l'obiettivo di conservazione della specie e il contemporaneo mantenimento di presenze compatibili con le colture agricole e con la restante fauna selvatica. Tali superfici si identificano appunto nelle Macroaree. Il prelievo deve essere garantito pertanto in egual misura a tutte le squadre inserite nella U.G. fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal Piano.

Par. 5.7 – Tab. 23 – Piano generale dei prelievi minimi nelle U.G.

La tabella è mancante del Piano di prelievo minimo relativo alle U.G. C e L.

Anche se in linea teorica, sarebbe inoltre corretto, in quanto riferito a territorio di gestione del cinghiale, indicare anche un Prelievo massimo di capi da abbattere oltre il quale non è possibile proseguire con il prelievo.

Tutto quanto previsto, al fine di permettere, responsabilmente, il regolare svolgimento delle operazioni di controllo necessarie al riequilibrio delle popolazioni di cinghiale sul tessuto agricolo locale, non essendoci, tra l'altro, più i tempi tecnici per organizzare ed eseguire opportuni rilievi faunistici/censimenti/conteggi secondo quanto previsto nel regolamento regionale N. 5/2014 commi 19-23-25-26 e negli emendamenti al piano quinquennale e di assestamento, pertanto, si concordano le sole attività di selecontrollo da postazione fissa fino a metà giugno, tenuto anche conto dell'art. 1 comma 8 del regolamento regionale n. 5/2014.